SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1470)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1978 (V. *Stampati nn.* **734** *e* **1132**)

d'iniziativa dei deputati MAGGIONI, ALIVERTI, VINCENZI e COSTAMAGNA (734); MORINI e CIRINO POMICINO (1132)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 1978

Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-*ter* aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-*quater* è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, è sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4